

Pubblicato il 07/06/2019

N. 07442/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 10411/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10411 del 2017, proposto da Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Narese, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAT\*TM), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Toscana), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*nei confronti*

Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio e Paola Tanferna, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;

Ineos Manufacturing Italia s.p.a, Solvay Chimica Italia s.p.a, Regione Toscana e Capitaneria di Porto di Livorno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 215 del 14 luglio 2017, notificato al Comune di Rosignano Marittimo in data 18 luglio 2017;

- del presupposto parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2438 del 23 giugno 2017;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, tra cui in particolare, per quanto occorrer possa:

i) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 844 del 18 novembre 2010; ii) del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 347 del 3 settembre 2009, ad esso presupposto, trasmesso con nota prot. n. 3315 del 9 settembre 2010, nella parte in cui tali atti sono stati richiamati dal Ministero a fondamento della valutazione di compatibilità ambientale del progetto denominato “*Revisione Variante Progetto Rosignano*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Toscana), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il Comune di Rosignano Marittimo impugna il decreto in epigrafe n. 215 del 14 luglio 2017, con cui - (in tesi) inopinatamente - il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, semplicemente "MATTM"), giusto parere n. 2438/2017 della "*Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS*" (di seguito, anche semplicemente "Commissione Tecnica"), ha "*determina(to) l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto denominato "Revisione alla Variante Progetto Rosignano" ... proposto dalla società Edison S.p.A.*" (di seguito, semplicemente Edison) il 18 dicembre 2015 per la costruzione, nel territorio di Rosignano Marittimo, di un impianto di rigassificazione

GNL (Gas Naturale Liquefatto), facendo valere l'interesse della propria comunità territoriale ad “*esigere ... che venga adeguatamente valutato l'impatto ambientale del progetto*”.

L'amministrazione comunale ricorrente, nel premettere di non essere pregiudizialmente contraria alla realizzazione dell'impianto in questione, si oppone al suo solo esonero dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), evidenziando la necessità che un siffatto nuovo progetto industriale costituisca l'esito di valutazioni complete ed approfondite, tali da garantire che siano adeguatamente analizzate, sotto ogni profilo, le sue ricadute sul territorio e sull'ambiente.

Il Comune chiede, quindi, l'annullamento di tale decreto nonché del presupposto parere favorevole della Commissione Tecnica per violazione degli artt. 5, 20 e 26 del d.lgs. n. 152/2006 nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, evidenziando come:

- in relazione all'impianto per cui è causa, la Edison abbia presentato nel 2005 un progetto intitolato “*Variante Progetto Rosignano*” che prevedeva (rispetto ad un altro ancora anteriore) lo spostamento del terminale di etilene dall'area costiera di San Gaetano di Vada all'interno del perimetro del preesistente stabilimento industriale Solvay, con conseguente bonifica e rinaturalizzazione di detta area costiera, nonché l'interramento delle relative tubazioni di trasferimento dell'etilene, mediante la sostituzione delle vecchie condotte criogeniche (parzialmente in amianto) con delle nuove;
- tale progetto, pur se mai realizzato, sia stato favorevolmente valutato nel 2010 dalla Commissione Tecnica proprio in ragione del

*“la nuova collocazione dei serbatoi di stoccaggio all'interno dell'area Solvay risponde(n)te ai contenuti del precedente parere negativo regionale (dicembre 2004 relativo al precedente progetto) rimuovendo di fatto le criticità ambientali connesse alla localizzazione degli impianti in area costiera”* (in tal senso, il parere n. 1450 del 18 maggio 2010), ottenendo, così, dal MATTM, con decreto n. 844/2010, relativo *“giudizio favorevole di compatibilità ambientale”*;

- il successivo progetto del 2015 (al quale si riferiscono le gravate determinazioni), presentato sempre dalla Edison e da quest'ultima denominato *“Revisione alla Variante Progetto Rosignano”*, costituisca - in realtà - un progetto del tutto *“nuovo e diverso”* rispetto al precedente, non prevedendo, a differenza di quest'ultimo, la delocalizzazione del terminale di etilene, la sostituzione delle condutture criogeniche e la rinaturalizzazione dell'area costiera di San Gaetano di Vada;

- ciò nonostante, il MATTM - erroneamente ritenendo che *“il Proponente avrebbe reintrodotta la realizzazione del nuovo Terminale Etilene (e relativa impiantistica) all'interno dello Stabilimento Solvay ... da eseguirsi, tuttavia, in una fase successiva alla realizzazione del terminale di rigassificazione GNL”* - abbia reputato che la *“Revisione alla Variante Progetto Rosignano”* costituirebbe una mera modifica non significativa al progetto del 2005, già favorevolmente valutato nel 2010, esonerando così il progetto da un nuovo giudizio di compatibilità ambientale.

Il MATTM si costituiva in giudizio, con memoria di pura forma, chiedendo il rigetto del ricorso proposto.

Si costituiva in giudizio la Edison, sostenendo l'infondatezza delle censure formulate dal Comune di Rosignano Marittimo, in relazione all'aver la società, con il documento di *“Integrazioni Volontarie”* da costei rese il 15 - 16 marzo 2017 (in atti), *“formalmente reintrodotta”* la

delocalizzazione dei terminali *“con l’unica novità (rispetto al 2010) della sua collocazione in un progetto parallelo e separato rispetto al progetto di rigassificazione, seppure ad esso connesso, in quanto condizionante la sua esecuzione”*.

La Sezione con ordinanza n. 1128/2019 ordinava al MATTM di rendere *“una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e i motivi di ricorso”*, evidenziando *“nello specifico l’entità e le caratteristiche del suddetto intervento denominato “revisione alla variante progetto Rosignano”, che si è ritenuto di non sottoporre a v.i.a., anche in rapporto all’originaria “variante progetto Rosignano””*.

Il Ministero depositava propria relazione, in cui si conclude per la sostanziale paragonabilità *“sotto il profilo delle Componenti Ambientali?”* dei nuovi impianti a quelli già assentiti.

Seguivano ulteriori memorie difensive e di replica di tutte parti, in cui sostanzialmente ciascuna ribadiva la propria posizione.

All’udienza pubblica dell’8 maggio 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Occorre, innanzi tutto, premettere come risulti circostanza del tutto pacifica ed incontestata tra le parti che *“l’esclusione dello spostamento del Terminale di Etilene costituisce modifica significativa del progetto generale (quello del 2005) che ha ottenuto decreto favorevole di compatibilità ambientale”*, idonea a determinare l’assoggettamento della *“Revisione”* per cui è causa ad una nuova procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

In questi termini, infatti, esplicitamente si esprime il MATTM nella *“relazione”* depositata in ossequio all’incombente istruttorio disposto a suo carico (in tal senso, quanto si legge all’inizio di pagina 3),

nonché la stessa Commissione Tecnica nel gravato parere n. 2438/2017, laddove riferisce di quanto in particolare avvenuto all'incontro del 23 febbraio 2017 presso il Ministero, ove le amministrazioni presenti segnalavano alla proponente che il progetto, così come originariamente presentato, avrebbe dovuto, in ragione dello stralcio della localizzazione del terminale, essere sottoposto a V.I.A. per valutarne la compatibilità ambientale (in tal senso, quanto si legge a pagina 11) – circostanza desumibile anche dalle “Integrazioni Volontarie” conseguentemente rese dalla Edison con nota del 15 - 16 marzo 2017, in relazione all’aver, in tale occasione, *“le Amministrazioni coinvolte ... esplicitato la necessità che all'interno del perimetro della procedura sia inclusa la delocalizzazione del terminale di etilene”* (in tal senso, quanto si legge all’inizio di pagina 7).

Altrettanto pacifico appare, inoltre, che il progetto di “Revisione alla variante progetto Rosignano” sia stato originariamente avanzato dalla controinteressata proprio allo “scopo” di stralciare gli interventi di spostamento del terminale di etilene e di bonifica e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano di Vada previsti nel progetto del 2005.

Che questa fosse la finalità della “Revisione” emerge dalle citate “Integrazioni Volontarie”, laddove la stessa Edison - dopo aver affermato che *“i costi relativi alla sezione del progetto "Variante Progetto Rosignano" relativi alla delocalizzazione del terminale di Etilene, di proprietà di una Società privata terza (Ineos Olefins S.A.) non possono più rientrare all'interno del perimetro di un'infrastruttura strategica, il cui investimento viene socializzato sul sistema gas (i.e. pagato dagli utenti finali, in bolletta)”* - ammette di aver *“proposto una Revisione al progetto autorizzato finalizzata allo stralcio di tale intervento dal progetto”*, nonché, prima ancora, dallo

*“Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA”* (anch’esso in atti), presentato dalla Edison nel dicembre 2015, laddove, in più parti si legge chiaramente come *“rispetto alla “Variante Progetto Rosignano” (nella “Revisione”) non è più prevista la realizzazione del nuovo Terminale Etilene (e relativa impiantistica) all'interno dello Stabilimento Solway (in adiacenza al Terminale GNL, nell'area ex-SOC) e non saranno quindi più parte del progetto:*

- la dismissione e lo smantellamento del Terminale Etilene, che manterrà la sua attuale localizzazione a Vada;*
- la costruzione di nuove condotte criogeniche interrato per il trasferimento dell'etilene, non più necessarie in quanto non è più prevista la rilocalizzazione del Terminale Etilene presso lo Stabilimento Solway;*
- la realizzazione del progetto di rinaturalizzazione dell'area di Vada, non più attuabile poiché l'area prevista non sarà disponibile in quanto continuerà ad essere occupata dall'esistente Terminale Etilene (in tal senso, in particolare, il punto “2.3.5 Riduzione dello Scopo Progettuale” a pagina 18).*

Ciò premesso, si tratta di verificare se effettivamente - come ritenuto dal MATTM - *“a seguito di integrazioni volontarie presentate con nota prot. n. LNG/4-17/ER-mb del 16 marzo 2017, il Proponente, a modifica della proposta progettuale sopra descritta, ha reintrodotto la realizzazione del nuovo Terminale Etilene (e relativa impiantistica) all'interno dello Stabilimento Solway e lo smantellamento dell'esistente Terminale Etilene di Vada da eseguirsi, tuttavia, in una fase successiva alla realizzazione del terminale di rigassificazione GNL”* (in tal senso, quanto si legge all’inizio di pagina 3 del gravato decreto n. 215/2017).

Orbene, tanto il Ministero quanto la Edison richiamano a fondamento della pretesa modifica del progetto inizialmente proposto le già citate *“Integrazioni Volontarie”* del 15 - 16 marzo 2017,



in cui la proponente - nel prendere atto della posizione espressa dalle amministrazioni, volta a ribadire (come già evidenziato) “*la necessità che all'interno del perimetro della procedura sia inclusa la delocalizzazione del terminale di etilene, in quanto l'esclusione costituisce modifica significativa del progetto che ha ottenuto decreto favorevole di compatibilità ambientale*” - “*conferma che la delocalizzazione del terminale di Etilene e quindi i relativi benefici ambientali connessi con la liberazione dell'area di Vada e conseguente progetto di rinaturalizzazione dell'area, potrà essere realizzata come progetto connesso, anche se separato e conseguente alla realizzazione del progetto del terminale di rigassificazione GNL, qualora: il progetto del rigassificatore di Rosignano sia realizzato quale infrastruttura strategica ai sensi della SEN; e sia stato raggiunto uno specifico accordo a copertura dei costi sostenuti per la delocalizzazione del terminale di etilene*”, poi “*a tale scopo*” evidenziando che “*entro un anno dalla selezione del progetto di Rosignano quale infrastruttura strategica, fornirà il cronoprogramma dei lavori relativi al progetto di spostamento del terminale di etilene*”.

Nello stesso documento, la Edison rappresenta, altresì, come “*il progetto dello spostamento del terminale di etilene dovrà essere sviluppato congiuntamente da Edison ed Ineos, in accordo ai principi definiti dal MoU firmato a dicembre. Le modalità esecutive e commerciali dello spostamento saranno oggetto di negoziazione tra due Società private, con tempistiche diverse da quelle previste per l'indizione della gara per la selezione dell'infrastruttura strategica*”, allegando poi “*il layout preliminare della nuova disposizione del terminale di etilene all'interno del polo industriale Solvay, allo scopo di evidenziare la fattibilità di tale disposizione all'interno di un'ampia area che permetterà una ottimizzazione di tale disposizione nell'ambito del progetto esecutivo di dettaglio che seguirà*”.

Ebbene, dalla lettura di tali affermazioni risulta *per tabulas* inequivocabilmente smentita la circostanza - posta a fondamento della contestata determinazione, adottata dal MATTM, di non sottoporre a V.I.A. il progetto di “*Revisione alla Variante Progetto Rosignano*” - costituita dall’aver la proponente “*reintrodotto*”, in ragione di quanto delineato in dette “*Integrazioni Volontarie*”, gli interventi di delocalizzazione del terminale presso lo stabilimento Solvay, che nel 2010 avevano determinato il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in favore della “*Variante Progetto Rosignano*”.

Nella nota del 15 - 16 marzo 2017 la Edison chiarisce, infatti, come la “*Revisione*” riguardi la sola costruzione del **rigassificatore** GNL, costituendo lo spostamento del terminale un progetto - pur se “*connesso*” - “*separato e (solo) conseguente*” a detta costruzione nonché, vieppiù, meramente eventuale, che “*potrà*” (così si legge nella nota) essere realizzato in futuro solo “*qualora*” (e dunque, soltanto a condizione) che sia raggiunto e perfezionato uno “*specifico accordo*” con la società proprietaria del terminale (Ineos) “*a copertura dei (relativi) costi*”.

Ne discende, pertanto, come l’intervento di dislocazione del terminale costituisca una mera eventualità, in quanto rappresentato dalla stessa proponente come un adempimento, pur se fattibile, comunque non solo futuro ma anche *incertus an ed incertus quando*, la cui realizzazione risulta, infatti, sottoposta non già ad un termine (quale evento futuro ma certo), bensì alla mera condizione che tale spostamento sia reso oggetto di uno specifico accordo, in cui la società proprietaria dell’infrastruttura si assuma l’obbligo di sostenerne i relativi ingenti costi di esecuzione.

Alcun rilievo, infatti, assume al riguardo il *MoU* (acronimo di *Memorandum of Understanding*), “*avviato*” con la Ineos il 23 dicembre 2016, e richiamato dalla proponente, a sostegno della pretesa serietà e concretezza dell’impegno a realizzare l’intervento, trattandosi di un accordo negoziale in grado di esprimere tra le parti, non già un vero e proprio vincolo contrattuale, bensì una mera dichiarazione d’intenti, ovvero la fissazione del contenuto di accordi, da raggiungere nel corso di trattative lunghe e particolarmente complesse, al fine di ottenere documentazione sullo svolgimento di trattative, con fissazione di elementi già concordati per un futuro negozio, senza per questo ancora vincolarsi alla conclusione dello stesso.

Il valore meramente programmatico di tale accordo risulta, infatti, confermato dal contenuto dell’*MoU*, così come riferito nelle “*Integrazioni Volontarie*”, ivi affermando la Edison di essersi impegnata, con la sua stipula, “*a concretizzare lo spostamento del terminale etilene a condizione che si realizzi il terminale di rigassificazione di GNL e si concordi una soluzione commerciale soddisfacente con Ineos che consenta ad Edison di recuperare l’investimento legato alla delocalizzazione*” (come si legge a pagina 6), per l’effetto sostanzialmente rinviando - come già evidenziato dalla Regione Toscana nel proprio parere negativo del 12 giugno 2017 (in atti) - ad un momento futuro ed incerto la definizione di ogni relativo aspetto strategico ed economico, da eseguirsi, infatti, in un’ottica di bilancio costi/benefici, su un progetto successivo, tutto ancora da definire in ogni suo aspetto esecutivo e commerciale (in tal senso, quanto si legge sempre nelle “*Integrazioni Volontarie*”, ove si riferisce al riguardo di una futura “*negoziazione*” tra le società).

Osserva, quindi, il Collegio come i chiarimenti resi dalla proponente con la nota del 15 – 16 marzo 2017, ben lungi dal concretare una modifica del progetto di “*Revisione*” nel senso di un reinserimento della delocalizzazione del terminale, ivi espressamente stralciata, a ben vedere dimostrano esattamente il contrario, ivi precisandosi che tale intervento potrà essere realizzato, non solo dopo la realizzazione del **rigassificatore** GNL, ma anche e soltanto se la Edison e la Ineos riusciranno a raggiungere un accordo che permetta alla proponente di recuperare il relativo investimento.

Lo stesso è a dirsi per la prescrizione, espressamente inserita all’art. 1 del decreto impugnato, secondo cui “*Prima dell’avvio delle opere di costruzione del **rigassificatore**, il Proponente dovrà in ogni caso presentare al MATTM un dettagliato cronoprogramma degli interventi relativi allo spostamento del Terminale di Etilene da Vada a Rosignano, inclusivo del perfezionamento degli accordi con INEOS Olefins S.p.A., della redazione del progetto esecutivo e della costruzione del Terminale stesso, oltre allo smantellamento di quello esistente da dismettere, inclusa la rinaturalizzazione dell’area su cui insiste l’attuale impianto*”, ivi, per l’effetto, stabilendosi che la Edison, prima di avviare la realizzazione del **rigassificatore** GNL, debba fornire al Ministero solo un documento predisposto dalla stessa Edison, in cui venga semplicemente riportata una mera proiezione dei tempi di realizzazione della delocalizzazione e di perfezionamento del relativo accordo con la Ineos.

Osserva, infatti, il Collegio come una tale prescrizione non valga a fornire alcuna garanzia di esecuzione dell’intervento, ponendosi a carico di Edison l’obbligo di prospettare al MATTM soltanto una possibile tempistica del futuro intervento di spostamento - e non anche l’obbligo di aver definito per quel momento ogni aspetto

esecutivo e commerciale dell'intervento, attraverso la stipula di un accordo contrattuale con la Ineos - vieppiù nemmeno assistito da alcuna decadenza ovvero altra sanzione o conseguenza pregiudizievole né dalla prestazione di una fideiussione o altra garanzia.

Né è rinvenibile agli atti del giudizio un altro atto o documento del procedimento - pur sempre richiamato nel decreto di esonero dalla V.I.A. - dal quale sia possibile evincere l'assunzione da parte della Edison di un preciso obbligo giuridico a realizzare secondo modalità e tempi definiti gli interventi di localizzazione in questione.

Ne consegue, pertanto, come la decisione del MATTM di escludere la "*Revisione alla Variante Progetto Rosignano*" dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale sia illegittima in quanto manifestamente illogica e irragionevole, riguardando tale progetto solo ed esclusivamente la costruzione del **rigassificatore** GNL e non anche gli interventi di delocalizzazione del terminale di etilene e di rinaturalizzazione della fascia costiera di San Gaetano di Vada (che costituivano fattore determinante per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale a favore della "*Variante Progetto Rosignano*"); detti interventi, infatti, nel progetto per cui è causa risultavano di futura ed incerta esecuzione, in quanto sostanzialmente condizionati alla stipula di un successivo ed eventuale accordo commerciale tra la Edison e la proprietaria del terminale medesimo, volto a definirne le modalità esecutive nonché, finanche, la sostenibilità economica (che è stata poi esclusa, per indisponibilità della stessa proponente a sostenerne i costi).

Tale conclusione non risulta, inoltre, smentita dagli esiti ai quali la stessa amministrazione resistente perviene nella relazione istruttoria

depositata il 2 aprile 2019, in cui infatti, nel tracciare le differenze tra i due progetti (la “*Variante Progetto Rosignano*” del 2005 e quello per cui è causa, invece intitolato “*Revisione alla Variante Progetto Rosignano*”), si conclude, sulla scorta delle valutazioni eseguite dalla competente Commissione Tecnica, per la sostanziale paragonabilità, “*sotto il profilo delle Componenti Ambientali*” ivi scrutinate, dei nuovi impianti a quelli già assentiti, sul presupposto – però – e, quindi, alla sola condizione che la delocalizzazione del terminale di etilene venga realizzata.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, ritiene, quindi, il Collegio che il progetto di “*Revisione alla Variante Progetto Rosignano*” avanzato dalla controinteressata il 18 dicembre 2015, anche a seguito delle “*Integrazioni Volontarie*” da costei rese il 15 – 16 marzo 2017 e proprio in considerazione di quanto ivi evidenziato - diversamente da quanto ritenuto dal MATTM nelle impugnate determinazioni - debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 20 e 26 del d.lgs. n.152/2006, risolvendosi tale progetto di realizzazione del (solo) **rigassificatore** GNL (senza la previsione degli interventi di delocalizzazione del terminale di Etilene e rinaturalizzazione della zona costiera di San Gaetano Vada) in una variazione delle caratteristiche e del funzionamento del progetto iniziale e dei relativi impianti, idonea a produrre effetti significativi sull’ambiente.

Costituisce, inoltre, principio pacifico che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si imponga allorché le varianti progettuali comportino - come nel caso di specie - un intervento che determini un nuovo impatto ambientale importante, significativamente diverso da quello già esaminato, in particolare, per

la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione, atteso che diversamente opinando, sarebbe elusivo della precedente autorizzazione consentire che in sede di variante o revisione possano essere riproposte soluzioni aventi effetti sul territorio paragonabili a quelli già esaminati in precedenza, senza “*passare*” da una nuova valutazione del relativo sacrificio imposto all’ambiente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5525/2014 nonché n. 2446/2013). In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto il profilo esaminato della violazione di legge e dell’eccesso di potere - con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina - e, per l’effetto, il decreto del MATTM n. 215/2017 ed il presupposto parere della Commissione Tecnica n. 2438/2017 devono essere annullati, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che l’amministrazione competente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico del MATTM, mentre possono essere compensate con la controinteressata e le altre amministrazioni resistenti, quest’ultime evocate in giudizio per finalità meramente tuzioristiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Condanna il MATTM al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Spese compensate con la controinteressata e le altre amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO